

CCNL 24.07.2003

Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

sottoscritto il 24.07.2003

comparto scuola quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03
(G.U. 14.08.2003, n. 188).

Art. 6

Relazioni a livello di istituzione scolastica

(art. 6 del CCNL 1999 ed art. 3 del CCNL 15.3.2001)

1.

A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali,

le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

2.

Sono materie di **informazione preventiva** le seguenti:

- a) **proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;**
- b) **criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;**
- c) **utilizzo dei servizi sociali;**

Sono materie di **contrattazione integrativa** le seguenti:

d) **modalità**

di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;

e) **criteri**

riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica.

Ritorni pomeridiani;

f) **criteri e modalità**

di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;

g) **attuazione**

della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

h) **i criteri generali**

per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), al personale docente, educativo ed ATA;

i) **criteri e modalità**

relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.

La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto.

Sono materia di **informazione successiva** le seguenti:

j) **nominativi del personale**

utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

k) **criteri di individuazione e modalità di utilizzazione**

del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

l) **verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto**

sull'utilizzo delle risorse.

3.

Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione

4.

Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.

5.

Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.